

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, GERMANO' e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione stradale nei programmi della scuola elementare e della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — È tempo che la iniziativa presa da molti Automobile Club provinciali di istituire squadre di alunni che diano prova, a scadenza annuale, della loro preparazione nel settore della circolazione stradale, col dirigere il traffico nelle varie città per qualche ora, esca dalla fase sperimentale e pittoresca, per inquadrarsi nella visione di una necessaria informazione e formazione dei ragazzi.

L'esperimento citato ha dato ottimi risultati ma è rimasto circoscritto nel numero degli alunni e nell'area degli interventi. È maturata in tutti i cittadini responsabili

l'opinione che i ragazzi, tutti, acquistino la conoscenza delle regole della circolazione, attraverso l'insegnamento dell'educazione stradale impartita nelle scuole.

Nessun aggravamento del peso dei programmi, non una nuova materia, ma un pratico indirizzo all'alunno negli anni in cui comincia a divenire utente autonomo della strada, nella speranza che questo ulteriore intervento della scuola nella formazione dei cittadini di domani, possa portare una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, derivante, appunto, da una maggiore conoscenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'anno scolastico 1969-70, è introdotto nei programmi della scuola elementare e della scuola media unica l'insegnamento dell'educazione stradale, per diffondere la conoscenza teorico-pratica delle norme di circolazione prescritte dal codice della strada.

Art. 2.

L'insegnamento dell'educazione stradale non costituisce materia autonoma, ed è affidato ai maestri ed ai professori di educazione fisica.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a fissare i programmi.